

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1282

Oggetto: Rinegoiazione dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoiazione dei finanziamenti concessi a province e città metropolitane (di seguito "Enti"), attualmente in ammortamento, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima

Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

I prestiti che possono essere rinegoziati (di seguito "Prestiti Originari") sono connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, a tasso variabile e flessibili intestati a province e città metropolitane;
- b) con oneri interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro.

Non possono comunque essere rinegoziati i finanziamenti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- II. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito "T.U.E.L."), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del T.U.E.L.;
- VI. concessi in base a leggi speciali.

Potranno pertanto essere rinegoziati anche prestiti oggetto di precedenti programmi di rinegoiazione attivati dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni – ad esclusione di quelli di cui al precedente punto II – nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003.

2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoiazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento, scegliendo alternativamente tra due periodi di adesione, rispettivamente collocati nel primo semestre e nel secondo semestre 2015.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") nel primo semestre, non è previsto il pagamento di quote capitale nel 2015 e la quota interessi maturata nell'anno sarà corrisposta in un'unica soluzione, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2015 ovvero al 1° febbraio 2016. Per i Prestiti Rinegoziati nel secondo semestre, non è previsto il pagamento della quota capitale relativa alla rata in scadenza al 31 dicembre 2015 e la relativa quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente sarà corrisposta, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2015 ovvero al 1° febbraio 2016.

I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

- scadenza, a scelta dell'Ente, al 30 giugno degli anni 2025, 2030, 2035, 2040 o al 31 dicembre 2044 per i Prestiti Rinegoziati nel primo semestre, e 31 dicembre degli anni 2025, 2030, 2035, 2040 o al 30 giugno 2045 per i Prestiti Rinegoziati nel secondo semestre;
- tasso di interesse fisso (se il tasso attualmente regolante il Prestito Originario è fisso) o variabile (se il tasso attualmente regolante il Prestito Originario è variabile), in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione e della curva dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali¹;
- per i Prestiti Rinegoziati nel primo semestre, non è previsto il pagamento di quote capitale nel 2015 e la quota interessi maturata nell'anno – da corrispondere in un'unica soluzione a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2015 ovvero al 1° febbraio 2016 - sarà composta dalla quota interessi relativa alla rata in scadenza al 30 giugno 2015 prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente, e dalla quota interessi maturata dal 1° luglio 2015 (incluso) al 31 dicembre 2015 (incluso) alle condizioni applicate al Prestito Rinegoziato².

Per i Prestiti Rinegoziati nel secondo semestre³, non è previsto il pagamento della quota capitale relativa alla rata in scadenza al 31 dicembre 2015 e la relativa quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente sarà corrisposta, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre 2015 ovvero al 1° febbraio 2016;

- pagamento di rate semestrali, comprensive di quota capitale e quota interessi, dal 30 giugno 2016 alla nuova scadenza scelta dall'Ente, secondo piani di ammortamento di tipo "francese" a rate costanti (in caso di tasso fisso) o di tipo "italiano" a quote capitale costanti (in caso di tasso variabile);
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del T.U.E.L.;
- clausole di rimborso anticipato volontario dei prestiti, interessi di mora e risoluzione adeguate a quelle attualmente adottate nei contratti dei prestiti ordinari concessi agli enti locali.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;

¹ Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it. A fini di chiarezza, si segnala che, a seguito della Rinegoziazione, non sarà più consentita la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

² Per i Prestiti Rinegoziati nel primo semestre, a decorrere dal 30 giugno 2015 (escluso), gli interessi saranno calcolati, per i prestiti a tasso fisso, al tasso nominale annuo indicato per ciascun prestito nell'Elenco Prestiti (come di seguito definito) e, per i prestiti a tasso variabile, al Parametro Euribor (come definito nel contratto di rinegoziazione) maggiorato dello spread indicato per ciascun prestito a nell'Elenco Prestiti.

³ Per i Prestiti Rinegoziati nel secondo semestre, verrà rinegoziato il debito residuo al 1° luglio 2015, dopo il pagamento della rata al 30 giugno 2015 secondo il piano di ammortamento attualmente vigente.

- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli Enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali è ad oggi prevista la mancata corresponsione della rate del 2015, in caso di adesione alla rinegoziazione è dovuto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento della quota interessi maturata nell'anno, secondo le modalità sopra descritte.

In base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli Enti alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere.

Parte seconda

Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi.

1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, in due periodi di adesione (di seguito "Periodo di Adesione" o "Periodi di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione, per entrambi i Periodi di Adesione, si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

1.1 Scelta delle condizioni

Durante i Periodi di Adesione, dall'8 maggio 2015 alle ore 23:59 del 22 maggio 2015 per il primo semestre 2015 e, indicativamente, dal 12 al 26 ottobre 2015 per il secondo, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA⁴, dichiarare la posizione dell'Ente in merito agli obblighi di cui al successivo paragrafo 2, punto a.1), ed effettuare le azioni sotto elencate:

1. selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
2. indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati;
3. prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti;
4. scegliere la data di pagamento della quota interessi maturata nel 2015, alternativamente, tra il 31 dicembre 2015 ed il 1° febbraio 2016; la scelta sarà valida per tutti i Prestiti Rinegoziati;

⁴ Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potrà ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il sito internet della CDP.

5. confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3;
6. stampare la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione (codice 02/23.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti").

Negli elenchi prestiti generati dall'Applicativo per il primo Periodo di Adesione sarà data indicazione della somma delle rate in scadenza al 30 giugno 2015, prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente, che l'Ente comunicherà al proprio tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione, considerato che a tale scadenza non è previsto il pagamento di alcun importo in relazione ai Prestiti Rinegoziati nel primo semestre.

Le proposte di rinegoziazione e gli elenchi prestiti per il primo Periodo di Adesione potranno essere stampati fino al 27 maggio 2015.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel primo Periodo di Adesione deve far pervenire alla CDP, entro il 27 maggio 2015, la seguente documentazione, in originale:

- a. proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/23.00/001.00) in duplice originale, debitamente sottoscritta in ogni pagina, ciascuna corredata dal relativo Elenco Prestiti generato dall'Applicativo, debitamente sottoscritto in ogni pagina, nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare;
- b. delegazione di pagamento in originale relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore;
- c. determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio⁵ che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della delibera di approvazione del bilancio di previsione o relativa variazione. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del T.U.E.L. nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del T.U.E.L.;
- d. modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa alla CDP in originale, a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: Rinegoziazione province 2015.

Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna della documentazione sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 27 maggio 2015 e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1.5 e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione in originale.

1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun

⁵ O altro provvedimento equivalente, anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 56/2014.

Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro i suddetti termini. La trasmissione da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro il 15 giugno 2015, sancisce il perfezionamento del Contratto relativo ai Prestiti Rinegoziati nel primo Periodo di Adesione; successivamente, verranno trasmessi dalla CDP agli enti i contratti di rinegoziazione in originale.

2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve:
 1. rispettare il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente statale e/o regionale applicabile all'Ente ed
 2. aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione, in cui sia prevista l'operazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alle date del 30 giugno 2015 (per il primo Periodo di Adesione) e 31 dicembre 2015 (per il secondo Periodo di Adesione), si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2015 (per il primo Periodo di Adesione) e dopo il 1° luglio 2015 (per il secondo Periodo di Adesione), ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

3. Rinvio

Con successiva comunicazione pubblicata nel sito internet della CDP verranno resi noti il Periodo di Adesione relativo al secondo semestre 2015, definita la tempistica per il perfezionamento dell'operazione nell'ambito di tale periodo, ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie in relazione ad intervenute modifiche normative.

**L'Amministratore Delegato
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Giovanni Gorno Tempini

